


L'Assonime interpreta la Cassazione sulla tutela dei marchi

## Logo, la forma vince

### Nel penale conta più della sostanza

DI VINCENZO JANDOLI

La validità formale di un marchio è un requisito sufficiente e necessario per il Tribunale Penale ai fini della concessione di un provvedimento di perquisizione e sequestro che non deve verificare se il marchio sia stato registrato illegittimamente. È quanto ribadito nella circolare Assonime n. 9/2010 del 10 marzo 2010 di commento all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 4217 del 2 febbraio 2010. Il caso esaminato in detta circolare riguardava il marchio comunitario Rubik's cube, registrato come marchio comunitario di forma. Il titolare aveva agito nei confronti di terzi contraffattori in sede penale. Il pm di Novara aveva concesso un provvedimento di sequestro e perquisizione, poi revocato dal Tribunale penale di riesame poiché detto marchio non sarebbe stato ritenuto valido ai sensi dell'art. 7,1,(e), ii) Reg. Ce 40/94 (ora Reg. Ce 207/2009): la forma del cubo era stata ritenuta necessaria per



il risultato tecnico del prodotto. Il ricorso del procuratore della Repubblica di Novara è stato accolto dalla Corte di cassazione con l'ordinanza, commentata nella Circolare Assonime, in cui si legge che «la tutela penale dei marchi... è finalizzata alla garanzia dell'interesse pubblico preminente della fede pubblica, oltre che a quello privato del soggetto inventore, e la previsione secondo la quale le norme incriminatrici in tema di contraffazione di marchi si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale, deve essere interpretata nel senso che per la configurabilità dei delitti è necessario che il marchio o il segno distintivo, di cui si assuma la falsità sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge all'esito della prevista procedura, sicché a falsificazione dell'opera dell'ingegno può aversi solo se essa sia stata formalmente riconosciuta come tale. Non solo. Più recentemente

«la tutela è stata anticipata al momento della data di presentazione della domanda di registrazione o brevetto, nelle forme di legge, della relativa domanda, con la descrizione dei relativi modelli di cui si rivendica l'esclusiva, in quanto essa rende formalmente conoscibile il modello e possibile la sua illecita riproduzione». Da qui la decisione della Corte di censurare l'esame non ritenuto necessario in detta sede dal Tribunale di riesame, che avrebbe dovuto tenere in maggior conto la concessione e successiva registrazione formale del marchio svolta dall'Ufficio per l'Armonizzazione del mercato interno. Il commento Assonime è di supporto a quanto deciso dalla Corte e richiama la nuova formulazione dell'art. 473 (la punibilità del reato è soggetta alla circostanza che l'autore della condotta possa conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale). In questo caso la pubblicazione della registrazione del marchio rende pienamente legittimo e condivisibile da un lato il provvedimento inizialmente concesso dal pm dall'ordinanza della Cassazione.

© Riproduzione riservata

## L'olio irpino è Dop. Qualivita: ora basta

### L'Italia a quota 200 alimenti sotto tutela

DI LUIGI CHIARELLO

Esistono 200. Con l'iscrizione ufficiale nel registro comunitario delle Dop e delle Igp della denominazione «Irpina - Colline dell'Ufita», per l'olio extravergine di oliva prodotto in alcuni comuni della provincia di Avellino, i prodotti italiani sottoposti a tutela europea sono ormai duecento. Sommando le 198 Dop e Igp alle due Stg. L'iscrizione dell'olio irpino è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (L 61 dell'11 marzo 2010), congiuntamente a un'altra istanza, avanzata dall'agroalimentare made in Italy: la domanda di modifica del disciplinare di produzione della Igp «Castagna del Monte Amiata» (pubblicata sulla Gazzetta Europea C 60 dell'11 marzo 2010). Una nota del ministero delle politiche agricole, spiega che «le caratteristiche aromatiche e gustative dell'olio Dop derivano dalla varietà «Ravece», che coltivata nell'areale di produzione individuato nel disciplinare acquista particolarità tali da renderlo riconoscibile e apprezzabile al consumatore». Il ministro

alle politiche agricole, Luca Zaia, esulta: «Il riconoscimento premia l'altissima qualità delle nostre produzioni. È importante valorizzare e proteggere le nostre produzioni di qualità, anche attraverso l'aggiornamento dei disciplinari di produzione dei prodotti Dop e Igp». Al contrario, il traguardo delle 200 registrazioni non fa fare salti di gioia, al segretario generale della fondazione Qualivita, Mauro Rosati. Che avverte: «Le 200 registrazioni comunitarie ragionate dall'Italia sono un importante traguardo, che impone due riflessioni: la prima in merito al mantenimento di un patrimonio agroalimentare così vasto e anche così difficile da portare sui mercati esteri per le difficoltà delle nostre micro imprese; la seconda riguarda il rischio della banalizzazione dei prodotti a marchio registrato, dato il crescente numero di registrazioni e di richieste in corso. Sarebbe forse il momento di una moratoria», spiega Rosati, «di fare una seria riflessione, soprattutto per non indebolire il prezioso lavoro fatto in questi 18 anni dal sistema agroalimentare italiano».

© Riproduzione riservata

Più del 60% non è iscritto al registro dell'Ue

## Le lobby europee vanno in incognito

DI GIANLUCA CAZZANIGA

La maggioranza delle società di consulenza con sede a Bruxelles non ha ancora firmato il registro volontario lanciato quasi due fa dalla Commissione europea. Lo rivela uno studio pubblicato ieri dall'Alleanza per una lobbying trasparente e regolamentata (Alter Eu), una coalizione che raccoglie più di 160 associazioni e affini. «Il nostro rapporto mostra che più del 60% delle società di consulenza attive a Bruxelles non si preoccupa di registrarsi e non è trasparente circa le proprie attività di lobbying», ha dichiarato Erik Wesselius, uno dei portavoce dell'alleanza. «La vera trasparenza può essere assicurata solo quando la registrazione diviene di fatto obbligatoria», ha aggiunto. Premesso che la definizione di lobbista è discutibile, Alter Eu si è limitata a considerare solo quelle società che promuovono palesemente gli interessi di terzi in ambito europeo, escludendo quindi studi legali, centri di ricerca e affini. Secondo lo studio, solo 112 delle 286 società di consulenza che forniscono servizi di lobbying a Bruxelles sono iscritte nella lista della Commissione Ue. «È un lavoro in corso e alcune delle grandi società di consulenza hanno già firmato il registro», ha detto a ItaliaOggi Michael Mann,

portavoce del commissario per le Relazioni interistituzionali e l'amministrazione. «È troppo presto per dire se è un successo o un fallimento». Il registro della Commissione è volontario, anche se nel maggio 2008 l'Europarlamento ha approvato una risoluzione in cui chiedeva di rendere obbligatoria la registrazione per tutte le società di consulenza attiva a Bruxelles. Secondo il rapporto di Alter Eu, inoltre, ci sono circa 100 società di consulenza che pur non essendo registrate presso la Commissione Ue, hanno accesso alle sale dell'Europarlamento.

© Riproduzione riservata

La Corte di giustizia su un caso in Lazio. Ma la norma italiana è ok

## Nessun limite ai distributori

### Le distanze non valgono

DI ESPEDITO AUSILIO

«Una normativa di diritto interno (cioè dello stato, ndr), che prevede distanze minime obbligatorie fra gli impianti stradali di distribuzione di carburanti costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento sancita dal Trattato Ce». Non ammette repliche la sentenza enunciata ieri dalla Corte di giustizia europea, in relazione al procedimento C 384/08, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale richiesta alla Corte

dal Tar Lazio, con decisione 3 luglio 2008. L'istanza dei giudici amministrativi riguarda la causa che vede contrapposti la Attanasio Group Srl al comune di Carbognano, con l'intervento di: Felgas Petroli Srl. Sotto la lente dei giudici comunitari il sistema di distribuzione di carburanti in Italia. La legge 32/1998, infatti, prevede che l'installazione e la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti siano soggette ad autorizzazione amministrativa (concessa dal Comune sul cui territorio tali attività sono esercitate). Ma la norma nazionale subordinava il rilascio di questa autorizzazione alla verifica della conformità degli impianti al piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale; oltre che alla tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Per altro, la legge n. 57/2001 prescrive l'adozione di un piano nazionale con le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti e affida alle regioni il compito di redigere piani con criteri per l'apertura di nuovi punti vendita. All'epoca dei fatti, le distanze minime obbligatorie fra impianti erano incluse nei

criteri della legge regionale del Lazio n. 8/2001, che prevedeva una distanza minima di tre km per gli impianti situati sulle strade provinciali. La Attanasio, con sede a Viterbo, presentava al Comune di Caprarola domanda di concessione per la costruzione di un impianto, ma il comune aveva già rilasciato a Felgas Petroli la concessione per un impianto a breve distanza dal sito dell'Attanasio. Quest'ultima propose ricorso contro la concessione dell'autorizzazione alla Felgas Petroli. Ma subito dopo l'ordinanza di rinvio, la legge n. 133/2008 stabilì che l'installazione e l'esercizio di un impianto non possono essere subordinati a vincoli commerciali, contingentamenti numerici o distanze minime tra impianti. Ciò ha condotto alla disapplicazione della legge regionale n. 8/2001, ma il Tar Lazio ha comunque mantenuto la propria domanda di pronuncia pregiudiziale alla corte di giustizia. I giudici del Lussemburgo hanno poi spiegato che restrizioni di questo tipo non appaiono idonee «ad essere giustificate dalle finalità di sicurezza stradale, di tutela sanitaria ed ambientale e di razionalizzazione del servizio reso agli utenti, che spetta al giudice del rinvio verificare».

© Riproduzione riservata

## Calamità, l'Ue cambia rotta

Una profonda revisione dei piani di assicurazione contro le calamità naturali. Il commissario europeo al mercato interno, Michel Barnier, ha annunciato in aula a Strasburgo, che la commissione Ue intende lavorare alla modifica dei piani di assicurazione contro i rischi connessi alle calamità naturali e, in particolare, le inondazioni. A riguardo, la Commissione Ue intende organizzare per l'anno prossimo una conferenza. L'annuncio di Barnier è arrivato in risposta a una interrogazione orale, fatta dal parlamentare irlandese Seán Kelly, che lamentava il «fallimento del mercato nel garantire la copertura appropriata dei rischi - da inondazione per alcuni stati membri». Kelly ha proposto la questione, spinto dalle inondazioni molto gravi subite da Irlanda e Regno Unito a fine 2009 e dalla Francia il 26 e 27 febbraio scorso. Barnier, in qualità di consigliere del presidente della commissione, Manuel Barroso, aveva già presentato nel maggio 2006, una relazione contenente la proposta di creare una forza europea per proteggere i civili.